



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 75 del 23/02/2016 – 07/04/2016 Udienza pubblica del 23/02/2016
Massima n. 1:	Titolo Enti Locali – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali - Asserito contrasto con le norme statali in materia di enti locali - Non fondatezza . Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2014 della Regione Trentino Alto Adige, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 3, 117, comma 2, lett. g) ed l) e 117, comma 3 della Costituzione. La Regione Trentino Alto Adige ha un suo peculiare assetto di finanza locale: l'art. 79, comma 3 dello Statuto , infatti, dispone che, fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali ; ed ancora l'art. 80 riserva alla Provincia la competenza legislativa in materia di finanza locale ed infine, l'art. 81 prevede che sia la stessa a corrispondere ai Comuni “idonei mezzi finanziari”. La Regione Trentino Alto Adige non grava, pertanto, sul bilancio statale per il finanziamento della spesa dei propri comuni e quindi - come da costante giurisprudenza – lo Stato, quando non concorre al finanziamento di una qualunque spesa, non ha neanche titolo per dettare norme di coordinamento finanziario ad essa inerente. La norma impugnata, pertanto, non può considerarsi in contrasto con quella statale ma ne costituisce un appropriato adeguamento all'ordinamento regionale.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art.11 della legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 9 dicembre 2014, n.11. Parametri costituzionali: Articoli 3, 117, comma 2, lett. g) ed l) e 117, comma 3 Articoli 79, comma 3, 80 ed 81 dello Statuto Trentino Alto Adige Altri parametri e norme interposte: Art. 17, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.268 Articoli 4 e 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Massima n. 2:	Titolo Enti Locali – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Ammissibilità del referendum popolare nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano – Rinuncia al ricorso – estinzione del processo . Testo E' estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione ed agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell'art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 9 dicembre 2014, n.11. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina infatti, ai sensi dell'art.23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, l'estinzione del processo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige 9 dicembre 2014, n.11 Parametri costituzionali: Articoli 3 e 117 della Costituzione Altri parametri e norme interposte: D.P.R. 31 agosto 1972, n.670

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista
Visto : Avv. Beatrice Fiandaca

